

ALLEGATO 3

MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO, IDONEE A PREVENIRE O CONTENERE IL RISCHIO DI INFEZIONE DA CORONAVIRUS NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Premessa

Obiettivo primario in questo momento emergenziale è garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mediante l'adozione di un nuovo modello organizzativo che risulterà tanto più efficace quanto più partecipato e consapevole.

Nell'ottica del contenimento del rischio del contagio, infatti, le misure organizzative sono estremamente importanti quale contributo alla prevenzione primaria.

Premesso che la misura di prevenzione primaria che evita l'insorgere del contagio epidemiologico da COVID-19 è costituita dalla **distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti, anche in ambito lavorativo (colleghi, utenti, ecc.)**, si riportano di seguito le ulteriori misure organizzative necessarie a sostenere, con cautela e prudenza, la graduale e progressiva ripresa dell'attività giurisdizionale a partire dal 25 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020 (data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la PA).

Misure relative all'utenza esterna

Permangono:

- 1) la prevenzione dell'affollamento e degli assembramenti di persone, mediante la gestione dell'accesso ai servizi (per via telematica o telefonica) con appuntamento, in modo da scaglionarne le presenze;
- 2) il ragionevole ampliamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi, legato al miglioramento del contesto epidemiologico;
- 3) l'obbligo degli utenti esterni (avvocati e pubblico) che accedono all'edificio di indossare una mascherina anche filtrante (prive del marchio CE) a scopo precauzionale, che, per la loro destinazione, non si configura né come DM e né come DPI (circ. 18-3-2020 MS);
- 4) l'accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo procedure di ingresso, transito ed uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche ben definite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale degli uffici coinvolti;
- 5) gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, non essendo consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo;
- 6) per le necessarie attività di carico e scarico dovrà essere rispettato il previsto distanziamento ed il trasportatore dovrà pertanto attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro;

- 7) divieto per i fornitori/trasportatori e altro personale esterno di utilizzo dei servizi igienici del personale dipendente ed individuazione, per gli stessi, di altri appositamente dedicati.

Misure di carattere logistico:

- 1) definizione percorsi obbligati dell'utenza indicati con nastri, differenziando il transito in entrata e quello in uscita;
- 2) posizionamento di cartellonistica e segnaletica informativa per individuare facilmente gli specifici dispenser di soluzioni disinfettanti;
- 3) uso più razionale degli spazi lavorativi, evitando la compresenza di personale negli spazi più piccoli e limitandola in quelli più grandi, mediante il ricorso alla flessibilità oraria da parte del lavoratore;
- 4) futuro posizionamento di barriere protettive in plexiglass modulabili, sui piani di lavoro.

Misure di organizzazione del personale:

- 1) rimodulazione del lavoro agile - quale modalità ordinaria di svolgimento del lavoro per tutta la fase emergenziale - in funzione dell'incremento dell'attività giurisdizionale, decretato a partire dal 12 maggio 2020 (art.83 del DL 17-3-2020 e s.m.i.);
- 2) adozione delle seguenti fasce temporali di flessibilità oraria (art.26 del CCNL 2016-2018), entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera in ingresso:
 - a) **dalle 7:30 alle 8:30** per il seguente personale:
 - n.17 unità che svolgono 7:12 ore su 5gg;
 - n.3 unità che svolgono 8:00 ore su 3gg e 6:00 ore su 2gg;
 - n.2 unità che svolgono 9:00 ore su 2gg e 6:00 ore su 3gg;
 - b) **dalle 8:30 alle 9:30** per il seguente personale:
 - n.1 unità che svolge 4:00 ore su 5gg;
 - n.1 unità che svolge 5:00 ore su 6gg;
 - n.2 unità che svolgono 6:00 ore su 5gg;
 - n.6 unità che svolgono 7:12 su 5gg;
 - n.1 unità che svolge 8:00 ore su 3gg e 6:00 ore su 2gg;
 - n.1 unità che svolge 9:00 ore su 2gg e 6:00 ore su 3gg;
- 3) limitazione al minimo indispensabile degli spostamenti all'interno dell'edificio, favorendo le comunicazioni telematiche e/o telefoniche;
- 4) non sono consentite le riunioni in presenza ma per quelle necessarie ed urgenti nell'impossibilità del collegamento a distanza:
 - dovrà essere ridotto al minimo il numero dei partecipanti;
 - dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.

Misure igienico-sanitarie:


- 1) posizionamento di appositi erogatori di disinfettanti per una raccomandata frequente igiene delle mani;
- 2) pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle superfici in comune e delle aree comuni, comprese tutte le superfici toccate di frequente (muri, porte e finestre, superfici di servizi igienici e sanitari);
- 3) sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle aree comuni e delle postazioni di lavoro, comprese tutte le superfici toccate di frequente (tastiere e mouse, muri, porte e finestre, superfici di servizi igienici e sanitari);
- 4) pulizia giornaliera e sanificazione periodica, con appositi detergenti dei distributori di bevande e snack);
- 5) areazione sistematica dei locali, degli ambienti e delle aree comuni;
- 6) attivazione dei procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, sanificazione e successiva disinfezione, nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio. La decontaminazione della stanza/area verrà eseguita secondo le disposizioni della circolare n.5443 del 22-2-2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% - per superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio utilizzo di etanolo al 70%);
- 7) opportuna ventilazione dei locali, degli ambienti e delle aree comuni sottoposte ad operazioni di sanificazione;
- 8) **obbligo di utilizzo dei DPI forniti;**
- 9) **obbligo di utilizzo della protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche - DPI, di cui all'art.74, co.1, D.Lgs. n.81/2008) per tutto l'orario di lavoro, come normato dall'art.3 del DPCM 26-4-2020 ed il cui uso è disciplinato dall'art.34, co.3, del DL 2-3-2020, n.9 in combinato con l'art.16, co.1, del D.L. 17-3-2020, n.18:**
 - all'interno degli ambienti lavorativi e, soprattutto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;
 - negli spazi comuni (corridoi, in prossimità dei distributori di bevande e snack);
 - **in tutte le occasioni dove risulta oggettivamente impossibile mantenere continuativamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro;**
- 10) ventilazione continua per i locali, gli ambienti, le aree comuni ed i servizi igienici, nel rispetto di una turnazione nella fruizione nonché di un tempo ridotto di permanenza all'interno degli stessi, sempre con distanziamento di sicurezza di 1 metro tra gli occupanti.

Le principali fonti istituzionali di riferimento, per le misure igienico-sanitarie, sono:

- 1) Ministero della Salute
- 2) Istituto Superiore della Sanità (I.S.S.)
- 3) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- 4) Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- 5) Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)

Riepilogo delle regole di convivenza adottate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio:

- 1) tenere bene a mente il decalogo del Ministro della Salute allegato alla circolare prot. n.5443 del 22-2-2020;
- 2) **obbligo** di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie nel fare accesso in luoghi pubblici (in particolare mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere generalmente comportamenti corretti sul piano igienico-sanitario) (allegato 6 DPCM 26-4-2020 - Protocollo Governo e Parti sociali del 24-4-2020);
- 3) **obbligo** del dipendente di rimanere al proprio domicilio e di non recarsi in ufficio in presenza di febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C - DPCM del 26-4-2020) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- 4) **obbligo** del dipendente e dell'utente esterno di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, prima dell'accesso all'edificio;
- 5) **divieto** di accesso e permanenza nell'edificio, in presenza di un'alterazione superiore ai 37,5° C. Coloro che dovessero trovarsi in tale condizione, saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e organizzare il proprio allontanamento dall'edificio, seguendo le indicazioni dell'Autorità sanitaria;
- 6) **obbligo** del dipendente di dichiarare tempestivamente e responsabilmente la manifestazione di sintomi influenzali (incremento della temperatura corporea e/o sintomi da infezione respiratoria, tosse), durante l'espletamento della prestazione lavorativa, alla Segreteria amministrativa che dovrà provvedere al suo isolamento e che dovrà informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- 7) **obbligo** per la Segreteria amministrativa di avvertire tempestivamente le Autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza per il COVID-19, forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- 8) **obbligo** di indossare i dispositivi di protezione individuali (mascherine chirurgiche) e precauzionalmente uso dei guanti nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale (DPCM 26-4-2020);
- 9) a richiesta del lavoratore, il medico competente della sorveglianza sanitaria potrà effettuare visite soprattutto per l'identificazione di soggetti suscettibili e per il reinserimento lavorativo:



- di soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per contatto stretto con un caso sospetto o confermato di COVID-19;
- di soggetti in quarantena, per pregressa infezione da COVID-19;

10) per il reintegro del lavoratore dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciate dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificarne l'idoneità alla mansione (D.Lgs. n.81/2008 – art.41 co.2 lett. e-ter).

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra elencati, verrà considerato negativamente in sede di valutazione della prestazione lavorativa del dipendente.

Riepilogo dei corretti comportamenti igienici individuali da rispettare, anche fuori dal luogo di lavoro (allegato 4 DPCM 26-4-2020):

- 1) lavarsi spesso le mani;
- 2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- 3) evitare abbracci e strette di mani;
- 4) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- 5) praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in fazzoletti, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- 6) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- 7) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 8) coprirsi bocca e naso, se si starnutisce o tossisce;
- 9) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 10) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 11) è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie, come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.